

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 DICEMBRE 2002

Designazione dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art.1, comma 1, lettera m), n.2 del D.Lgs. 210/2001

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 che prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto e che con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Considerata l'evoluzione in atto nell'attivita' di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari tesa a introdurre la funzione di controparte centrale anche nelle negoziazioni a pronti;

Vista la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

Dispone:

E' revocata la designazione del seguente sistema:

"Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia".

E' designato il seguente sistema:

"Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia".

Roma, 10 dicembre 2002

Il Governatore: Fazio